



# COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA - P.zza Frà Giovanni da Pian di Carpine, 16 - 06063 Magione  
C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 0758477001 - Fax 0758477053

## AREA URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.zza A. Simoncini, 2 - 06063 Magione - e-mail [area.urbanistica@comune.magione.pg.it](mailto:area.urbanistica@comune.magione.pg.it)

Ordinanza di sospensione lavori n. **336**

Prot. 34671  
Del 23.12.2010

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

-che il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Passignano sul Trasimeno ha redatto una relazione tecnica di servizio datata 09.12.2010, pervenuta al prot. comunale n. 33533 del 13.12.2010, dalla quale si evince che sono state accertate, su immobili censiti al N.C.T. Magione foglio n. 55 particella n. 174, le seguenti opere:

- 1) *tamponatura in muratura di un portico delle dimensioni interne di mt. 4,15 per mt. 1,05 con altezza del solaio di ml. 2,65;*

CONSIDERATO:

-che il Piano Regolatore Generale Parte strutturale, classifica l'area come zona "Aree Boscate";  
-che nel Piano Regolatore Generale Parte operativa, l'area risulta al di fuori della macroarea;  
-che l'area interessata dalle opere sopradescritte è sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 comma 1. lettera g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex L. 1497/39);  
-che l'area è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30.12.1923 n. 3267;  
-che le opere accertate insistono al N.C.T. alla particella n. 174 del foglio n. 55 di proprietà del Sig. Duchi Alessandro nato a Perugia (PG) il 06.02.1973 residente a Magione (PG) Via Rondolina n. 1/c;  
-che le opere di cui sopra sono state realizzate in assenza di permesso di costruire ai sensi dell'art. 6 L.R. 21/2004;

ACCERTATO che per le sopracitate opere abusive, realizzate in assenza di titolo abilitativo, non risulta essere stata presentata, alla data odierna, alcuna istanza "a sanatoria";

CONSIDERATO che è necessario procedere all'adozione di un provvedimento di sospensione dei lavori il quale sarà notificato all'esecutore e proprietario degli immobili sig. Duchi Alessandro;

RITENUTO

-di dover adottare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della Legge Regionale 3 novembre 2004 n. 21 recante "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia" il quale costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi;

-di dover rimandare ad ulteriori eventuali successivi provvedimenti l'adozione delle eventuali sanzioni da comminarsi ai fini paesaggistici, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3 comma 3 della Legge Regionale 3 novembre 2004 n. 21 "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia";

### ORDINA

al Sig. Duchi Alessandro, in qualità di proprietario, la sospensione dei lavori, eseguiti in assenza di titolo abilitativo, nella fattispecie riconducibile a permesso di costruire, su immobile sito in fraz. San Savino – Case Sparse n. 85/f (nel verbale indicato come Loc. Dirindello – Via Q. Martiliani n. 85/f) (N.C.T. Magione al foglio n. 55 particella n. 174) che di seguito si elencano:

- 1) *tamponatura in muratura di un portico delle dimensioni interne di mt. 4,15 per mt. 1,05 con altezza del solaio di ml. 2,65;*

### DISPONE

- a) di notificare il presente provvedimento al Sig. Duchi Alessandro residente a Magione (PG) Via Rondolina n. 1/c;
- b) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico dell'Umbria, alla Provincia di Perugia Servizio P.T.C.P. e Urbanistica, alla Provincia di Perugia Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile, alla Comunità Montana Associazione dei Comuni "Trasimeno - Medio Tevere", al sindaco del comune di Magione, all'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio del comune di Magione e al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio;
- c) di trasmettere altresì la presente ordinanza al Responsabile dell'Area Vigilanza al fine dell'inoltro della stessa all'Autorità Giudiziaria.

Si comunica che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale per l'Umbria (Legge 6.12.1971 n. 1034), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario ai Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n.1199).

Gli Agenti della Forza Pubblica sono tenuti a fare rispettare quanto contenuto nella presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Geom. Gian Franco Tancetti)